



Ordinanza municipale concernente le tasse delle canalizzazioni

Il Municipio di Savosa richiama:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento delle canalizzazioni del 29 marzo 2021;
- la presa di posizione del Sorvegliante dei prezzi del 22 aprile 2025;

decide:

Art. 1 Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica del fabbricato, manufatto o fondo aperto, è esigibile una tassa pari al 2‰ del valore di stima, ritenuto un minimo di CHF 500.00 e un massimo di CHF 1'500.00. In assenza del valore di stima, a titolo di acconto, è prelevata una tassa di CHF 500.00.

Art. 2 Tassa d'uso

La tassa d'uso è fissata in CHF 1.00/m³ (IVA esclusa) di acqua erogata, ritenuto un minimo di CHF 80.00.

Art. 3 Catasto degli impianti

Viene prelevato un contributo unico di CHF 200.00 per l'allestimento del catasto degli impianti privati su ogni fondo edificato.

Per i proprietari di proprietà per piani PPP viene applicata una tassa di CHF 30.00 per PPP, ritenuto un minimo di CHF 200.00 per fondo base.

Art. 4 Incasso

¹ La tassa è a carico del proprietario dell'elemento allacciato. In ogni caso il proprietario è responsabile del pagamento.

² Gli importi sono dovuti in una sola rata per l'intero anno, con scadenza entro 30 giorni dall'emissione.

³ Eventuali reclami non sospendono l'obbligo di pagamento e sono da presentare in forma scritta al Municipio entro 15 giorni dalla data d'emissione.

⁴ Se le tasse non sono pagate entro il termine fissato è riscosso un interesse di mora annuo del 5% ed eventuali spese di esecuzione sono poste a carico del debitore.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2025 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.



Art. 6 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 14 maggio 2025 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 7 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco

Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Segretario

Alessandro Bianchi